

N. Reg. Gen.Trib.	Sentenza N. 6838/12
N. N.R. MOD. 21 (P.M.)	Del. 18/6/2012
N. G.I.P. (MOD. 20)	
REPUBBLICA ITALIANA	
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
Tribunale Ordinario di Milano	
SEZIONE PENALE	
composto dal Sigg. Magistrato	DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 21/6/2012
Dott. D.ssa A. CALABI Presidente	Visto <i>[firma]</i>
Dott. Giudice	Milano,
Dott. Giudice	IL SOST. PROC. GENERALE
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nella causa penale contro	
- C Y B , nata a (CINA) il elett. domiciliato in assistita e difesa d'Ufficio dall'avv. MISSAGLIA Andrea Sergio, con studio in Milano, via san Bernabe 30? <i>penale</i>	
IMPUTATO	
1. del delitto p. e p. dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 153/1997 (Omessa iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria) perché non ha ottemperato agli obblighi di iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'U.I.C. dal 15.05.2003 al 29.06.2003, per un totale di n. 41 operazioni pari a complessivi Euro 33.602,23;	Mod. 1
2. del delitto p. e p. dall'art. 5, comma 4 della Legge n. 197/1991 (Omessa istituzione dell'Archivio Unico) perché nel periodo dal 22.04.2006 al 31.12.2006 non ha provveduto ad istituire l'Archivio Unico nel quale registrare i dati relativi a n. 2.234 operazioni pari a complessivi Euro 2.725.503,65;	Mod. 21 P.M.
3. del delitto p. e p. dall'art. 13, comma 7 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197 (Personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni inerenti agli obblighi di identificazione della clientela) perché non ha provveduto ad indicare i dati identificativi della clientela (codice fiscale dei mittenti) sui moduli di trasferimento di denaro nel periodo dall'01.11.2006 al 31.12.2006, per n. 25 operazioni pari a complessivi Euro 30.667,90.	b) Carceri
<i>Reato commesso in Milano il 22/5/2007</i>	il
<i>Conclusioni:</i>	Redatta Scheda il
<i>PM: In continuazione, più grave del capo 1, mesi 10</i>	per
<i>recluse e di € 3.000 multa.</i>	comunicazione all' Ufficio Elettorale del Comune di
<i>IFESA: Copie 1 e 2: NDP per precisare</i>	il
<i>copie 3) Altrimenti perché il fatto non costituisce reato</i>	estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione
<i>In sub. rinvio per, ott. pen. e benefici</i>	Campione Penale
	Art.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputata C Y B è stata chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 5 co. 3 D.lgs 153/1997 per non avere ottemperato all'obbligo di iscrizione nell'apposito elenco degli agenti di attività finanziaria tenuto dall'U.I.C. dal giorno 15.5.2003 al 29.6.2003 per un totale di 41 operazioni, dell'art. 5 co. 4 della legge 197/1991 per non avere provveduto ad istituire l'Archivio Unico Informatico nel quale registrare le operazioni dal 22.4.2006 al 31.12.2006. nonché del delitto di cui all'art. 13 co. 7 decreto 15.12.1979 n. 625 e succ. modifiche per non avere provveduto ad indicare i dati identificativi delle persone che effettuavano le operazioni di trasferimento di denaro e in particolare per avere omesso nelle schede l'indicazione del codice fiscale.

Dichiarato aperto il dibattimento, le parti hanno acconsentito alla produzione degli atti di indagine rinunciando all'audizione dei testimoni.

L'imputata dal 5.4.2002 al 28.2.2007 aveva rivestito il ruolo di legale rappresentante della ditta individuale "C Y B" che svolgeva attività di intermediazione finanziaria con contratto di sub-mandato con la società "A. C. srl".

In tale veste la C Y B avrebbe dovuto istituire l'Archivio Unico (informatico o cartaceo) come previsto dall'entrata in vigore delle istruzioni U.I.C. avvenuta in data 31.12.2006, sistema che consente di registrare informazioni e dati relativi alle operazioni di trasferimento di denaro (sia di soggetti riceventi sia di soggetti inviati), ma sul punto era stata inadempiente.

Inoltre era emerso che la società non aveva adempiuto all'obbligo di iscrizione nell'apposito Albo degli agenti in attività finanziaria fino al periodo 29.6.2003, momento in cui era avvenuta l'iscrizione e questo a far tempo dal 15.5.2003 data della prima operazione effettuata.

Si deve dunque concludere che l'imputata ha commesso le violazioni connesse al trasferimento di valuta all'estero: nella comunicazione di notizia di reato era infatti emersa la sua inadempienza in relazione a entrambe le violazioni.

Tuttavia si osserva che le violazioni sono state commesse nell'anno 2003 (sub 1) e 2006 (sub 2) e il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione è stato il decreto che dispone il giudizio emesso in data 21.11.2011.

Quanto all'ipotesi di cui all'art. 5 D.lvo 153/197, risulta decorso il termine di anni cinque previsto dall'art. 157 c.p. per i delitti (prima della modifica intervenuta con la legge 5 dicembre 2005 n.251) senza che sia intervenuto un atto interruttivo sicché deve essere dichiarata la prescrizione del reato.

L'illecito di cui al capo 2 è invece di natura contravvenzionale e, considerato che sono decorsi oltre quattro anni dalla loro commissione, deve parimenti essere dichiarato estinto per prescrizione.

Quanto all'ipotesi di omessa indicazione del codice fiscale dei mittenti, emerge chiaramente dalla documentazione acquisita in sede di indagine che la più parte delle schede, nello spazio appositamente dedicato, conteneva indicazioni errate, imprecise o addirittura mancanti.

In alcune schede vi era l'indicazione del documento di identità (riconoscibile proprio per le lettere indicate) e non del codice fiscale. In altre invece compaiono alcuni numeri senza altra specificazione.

Una prima considerazione concerne il merito: sostanzialmente la normativa, che si asserisce essere stata violata, è volta alla precisa identificazione dei soggetti invianti e riceventi al fine di evitare il trasferimento di somme oggetto di riciclaggio e l'apposizione del codice fiscale consente di giungere o completare la corretta informazione sui dati personali di chi invia denaro.

D'altra parte se si giunge a tale finalità (l'identificazione) anche attraverso i documenti di riconoscimento (passaporto, carta di identità, ecc.), si può sostenere che la presenza del codice fiscale costituisca una garanzia ulteriore poiché integra un'identificazione già certa.

All'epoca dei fatti, d'altra parte, la legge richiedeva che il codice fiscale venisse indicato per importi superiori a 12.500,00 euro.

Diversamente era sufficiente l'identificazione corretta del mittente, poiché la finalità appariva raggiunta semplicemente con i documenti di identità.

Ebbene, nessun trasferimento operato attraverso l'agenzia dell'imputata ha superato quel massimale.

Si trattava di somme decisamente inferiori o comunque inferiori (in particolare si può notare che le somme più cospicue erano state trasferite da connazionali della C) e già sotto questo profilo l'imputata non aveva commesso l'illecito contestato.

Ma si può anche andare oltre: nemmeno è provato che l'ammontare degli invii contestati, costituisca frazionamento di somme superiori a 12.500 euro trasferiti con modalità tali da eludere la normativa antiriciclaggio (art. 1 decreto 3.2.2006 n. 143).

Infatti, pur essendo alcune di esse inviate lo stesso giorno, i soggetti mittenti sono diversi come pure diversi sono i destinatari degli invii e non emergono altri indizi di sospetto sull'illiceità di tali trasferimenti (identità del luogo di destinazione, legami parentali, ecc.).

In conclusione l'omessa indicazione del codice fiscale nel caso dei trasferimenti di denaro operati dalla C Y B non integra i presupposti del reato contestato al momento della commissione dei fatti, trattandosi di somme inferiori a 12.500 euro ed essendo pienamente identificati i soggetti invianti e riceventi.

L'imputata va dunque mandata assolta dal reato contestato.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

C Y B dal reato di cui al capo 3 dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di C Y B per i reati ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione essendo estinti per intervenuta prescrizione.

Milano 18.6.2012

SEZIONE 7ª PENALE
Depositato in Cancelleria
oggi21/6/2012.....
IL CANCELLIERE

Il Giudice

